

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3315

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELANDRI, MAFAI, CALZOLAIO, CHIAVACCI, RINALDI, ADORNATO, ALBERTINI, BEEBE TARANTELLI, BERTOTTI, BORDON, BOVA, BRACCO, BRACCI MARINAI, BRUNALE, CARLI, CENNAMO, CESETTI, CORNACCHIONE MILELLA, DEL GAUDIO, DOMENICI, FERRANTE, GALLETTI, GERARDINI, GIANNOTTI, GIULIETTI, GRASSI, GRASSO, INCORVAIA, IOTTI, LA SAPONARA, LA VOLPE, LUMIA, MASTROLUCA, MIGNONE, MONTECCHI, MAGDA NEGRI, OLIVO, DONATO PACE, PENNACCHI, PEZZONI, PORCARI, PULCINI, RANIERI, REALE, REBECCHI, ROTUNDO, SALES, SCERMINO, SCHETTINO, SCOZZARI, SITRA, SORIERO, SODA, SOLAROLI, SPINI, TAURINO, TORRE

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  
in materia di adozioni

*Presentata il 25 ottobre 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi tempi, come ciclicamente accade, vi è stata una nuova « ondata » di interesse dei mezzi di informazione al tema delle adozioni: hanno segnalato la vicenda di un fantomatico « ladro di bambini » che ne avrebbe rapiti più di 30 in Albania per

avviarli verso il « mercato » delle adozioni; hanno dato risalto alla vicenda di una coppia famosa (ma quante, meno famose, si trovano nelle medesime situazioni?) bloccata in Brasile senza poter avere il bambino « sperato »; hanno raccontato la triste storia di un padre arrestato per

sospetta violenza sessuale nei confronti della figlia minorenni adottata non si sa ancora quanto o meno lecitamente; hanno dato infine notizia della decisione del Paraguay e dello Stato di Bahia in Brasile di bloccare l'espatrio di bambini a scopo di adozione nel tentativo di frenare una situazione impazzita nella quale gli unici canali praticati sono quelli gestiti da mediatori privati difficilmente controllabili, sia nelle loro intenzioni che nei loro metodi.

Storie collegate da un triste filo comune: le scelte le fanno i grandi (li dovremmo chiamare adulti?), ma le conseguenze colpiscono brutalmente sempre e solo i bambini, o perché oggetto di traffici o perché lasciati in condizione di abbandono.

Quello dell'adozione, piaccia o meno, è ormai un problema di grande rilievo sociale, perché cresce considerevolmente in Italia la domanda di adozioni, soprattutto internazionali, segno di una società complessa ma sempre più aperta e multirazziale.

Secondo stime recenti ogni anno in Italia le domande di idoneità all'adozione internazionale sono circa 10.000, di cui 3.500 accolte, a fronte di 2.000 decreti di affidamento preadottivo di minori stranieri. A fronte di questo fenomeno espansivo dell'adozione internazionale, diminuisce costantemente il dato sui minori italiani concessi in adozione e il dato dello stesso ricorso a questo tipo di adozione: dal 1986 ad oggi le richieste di adozione internazionale sono infatti cresciute talmente da arrivare a rappresentare oggi quasi il doppio delle domande per l'adozione nazionale. Mentre rimane sempre basso il numero dei minori italiani dichiarati ogni anno in stato di abbandono, e quindi adottabili (circa 1.000), rispetto al numero, invece, troppo alto dei bambini negli istituti (35.833 secondo un'indagine ISTAT di pochi anni fa!). Si calcola infine che gli affidamenti preadottivi, ancora 1.234 nel 1984, siano scesi a 816 nel 1992 e che, mediamente, vi siano 7-8 coppie che presentano domanda per ogni bambino adottabile. Si pone quindi l'esigenza di ridurre i tempi di permanenza dei minori

negli istituti e, più in generale, il ricorso all'istituzionalizzazione. Anche introducendo l'obbligo da parte del servizio sociale e del giudice tutelare che dispongono il ricovero del minore in istituto di dimostrare l'effettiva indisponibilità di famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare idonee all'affidamento eterofamiliare nella regione di residenza del minore. L'istituto va cioè considerato davvero l'ultima tra le possibili risposte all'assenza, anche temporanea, di un ambiente familiare idoneo.

Questi dati impongono una seria riflessione sull'adozione e sui meccanismi normativi che attualmente la regolano. La legge 4 maggio 1983, n. 184, ha prodotto buoni risultati (dal 1983 al 1992 sono stati adottati più di 27.000 bambini abbandonati, di cui circa 15.000 stranieri e molte altre migliaia date in affidamento eterofamiliare) ed è ancora valida per molti aspetti, ma risulta essere senz'altro carente, soprattutto sul terreno dell'adozione internazionale, e va ripensata e reimpostata su altre linee, per evitare di dover pagare domani un conto amaro, il fallimento delle pratiche adottive e le conseguenti ricadute sui bambini.

È proprio su questa linea di riforma della legge n. 184 del 1983 che si muove la presente proposta di legge, che è stata elaborata a seguito e grazie ad un intenso scambio di opinioni e informazioni con qualificati operatori del settore (giudici minorili, psicologi, giuristi e rappresentanti degli enti che oggi in Italia sono autorizzati allo svolgimento delle pratiche legate all'adozione internazionale), e che vuole rappresentare un momento di sintesi di questa intensa e fattiva collaborazione.

Sono tre i problemi, o presupposti, da cui muove la presente proposta, e di conseguenza anche tre gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire.

Il primo problema da affrontare e risolvere è senz'altro quello di adeguare la normativa interna alla Convenzione de L'Aja del maggio del 1993, Convenzione che prima di ogni altra cosa prevede che l'espatrio di un bambino da un Paese ad un altro a scopo di adozione non possa più

avvenire se non a seguito di apposita autorizzazione rilasciata da una Autorità centrale preposta al controllo delle adozioni, e questo sia nel Paese di provenienza che in quello « ricevente ».

La questione è molto seria, basti pensare che in Italia su circa 15.500 bambini arrivati dall'estero negli ultimi 8 anni, l'adozione di solo circa 2.000 tra questi è passata attraverso enti o associazioni autorizzate a svolgere questo tipo di attività — peraltro poche, mal distribuite sul territorio e gravate da un enorme carico di lavoro, veri e propri « colli di bottiglia » delle pratiche adottive — mentre tutti gli altri sono entrati attraverso canali « privati » che di fatto oggi nessuno controlla. E in questo privato « sociale » accanto ad associazioni o persone, laiche o religiose, che agiscono con il nobile scopo di dare una famiglia a bambini provenienti da situazioni disastrose di abbandono e povertà, non si può negare l'esistenza di intermediatori che, più che di un privato « sociale » sono espressione di un privato senza molti scrupoli.

Se l'Italia adeguasse la sua legge alle indicazioni della Convenzione de L'Aja, si dovrebbero probabilmente bloccare per qualche tempo le adozioni internazionali. Ma introdurre l'obbligatorietà per legge del passaggio attraverso enti o associazioni autorizzate (la cui formazione e diffusione andrebbe promossa) è senz'altro un primo passo importante per far sì che l'adozione internazionale avvenga nel rispetto del miglior interesse del bambino, e cioè solo quando non vi siano soluzioni alternative migliori nel suo Paese e solo quando si garantisca che esso non sia considerato « merce da esportazione ».

Ecco quindi che la presente proposta prevede la costituzione di una Autorità interministeriale per l'affidamento e l'adozione dotata sia in ambito internazionale, ma anche nazionale, di penetranti poteri di controllo sull'attività sia degli enti o organizzazioni da essa autorizzati allo svolgimento di pratiche inerenti all'adozione internazionale che dei servizi sociali abilitati allo svolgimento delle indagini, che si vogliono accurate e valide, che precedono l'affidamento e l'adozione.

Vi è poi la questione che riguarda il ricorso all'adozione. Questa non può essere considerata come l'ultima spiaggia per una genitorialità inespressa o, peggio, fallita, o semplicemente come il modo di appagare un improvviso desiderio di figli, e tuttavia non si può penalizzare, con tempi lunghissimi e ostacoli burocratici insormontabili, la scelta di adottare un bambino, un gesto significativo che invece va facilitato quando è espressione concreta di solidarietà e di amore.

La burocrazia, le sue lungaggini e le sue lentezze costituiscono un muro invisibile ma corposo contro il quale si scontra la volontà di molte coppie di arrivare all'adozione. Per questo in un'ottica di revisione della legge n. 184 del 1983, la presente proposta di legge esplicita tale necessità di snellire i meccanismi che portano alla dichiarazione di idoneità all'adozione o all'affidamento preadottivo, attraverso la previsione di tempi da rispettare e di meccanismi sostitutivi in caso di mancato rispetto, rendendo allo stesso tempo più qualificati i pronunciamenti previsti. Questi meccanismi vengono infatti ancorati a criteri attenti, anche severi, sulle coppie svolti da servizi sociali all'interno dei quali viene valorizzato il profilo della formazione professionale specifica, per fare in modo che l'introduzione di un bambino all'interno di una famiglia a scopo di adozione non si riduca ad un meccanico abbinamento tra « domanda » e « offerta » di bambini, ma sia al contrario fatta nella prospettiva della creazione di un nucleo familiare in cui il bambino possa ricucire nel miglior modo possibile la trama della sua crescita e del suo sviluppo drammaticamente strappata a causa dell'abbandono.

In Italia secondo dati recenti sono necessari a volte anche tre anni per concludere una pratica di adozione; seri criteri per la definizione delle idoneità non dovranno più corrispondere ai tempi delle calende greche, che scoraggiano gli aspiranti genitori e lasciano i bambini nello stato di abbandono dal quale invece l'adozione li vuol trarre fuori.

In quest'ottica di maggiore attenzione a che la scelta di una famiglia per il bam-

bino (e non già di un bambino per una famiglia) sia la migliore possibile, il dato, mai censito ufficialmente ma senz'altro esistente, dei fallimenti delle adozioni, di persone cioè che dopo qualche tempo « rispediscono » il bambino al mittente perché incapaci di essere pienamente e responsabilmente genitori adottivi, deve far riflettere il legislatore.

Deve farlo riflettere nel senso di indicare come terza opzione per una riforma della legge n. 184 del 1983 un miglioramento dei servizi pre e post-adozione, grazie ai quali l'esperienza adottiva sia accompagnata e sostenuta affinché la scelta iniziale si trasformi in un'esperienza concreta, duratura e favorevole per tutti. La presente proposta di legge immagina infatti dei percorsi attraverso i quali i genitori arrivino preparati ad affrontare l'esperienza adottiva, sia nazionale che internazionale, e la famiglia non sia lasciata sola a risolvere i non facili problemi psicologici e sociali che questa pone, sia per i genitori che per i figli.

Il raggiungimento degli obiettivi indicati (adeguamento ai principi della Convenzione de L'Aja, con relativa introduzione di misure più severe per reprimere ogni tentativo di creare un « mercato dei bambini », snellimento dei tempi e delle procedure, introduzione di figure professionali formate per una attenta e ragionata applicazione dei criteri che presiedono al rilascio delle idoneità e maggiore cura dell'intero ciclo dell'adozione), permetterà allora di alleggerire dei toni ideologici tutto il discorso, venuto recentemente a galla, delle adozioni per i *single* e dei limiti di età (a proposito del quale va comunque ricordato che attualmente solo Paesi Bassi e Portogallo conservano, con l'Italia, delle differenze massime tra le età di adottante ed adottato e che ormai in Europa solo Italia, Paesi Bassi e Lussemburgo non consentono l'adozione per i *single*).

Piuttosto dunque che innalzare, come altri propongono, tale differenza a 45 o 50 anni, legittimando così le aspettative di coppie adulte ad avere figli adottivi sempre più piccoli e rendendo così sempre più difficile l'adozione di minori di età più

elevata, con questa proposta si è preferito puntare alla completa abolizione del limite di età per rendere più attenta e complessa la fase di valutazione che precede l'affidamento e l'adozione, sulla base non di uno, ma di più parametri, nei quali l'età sia solo uno — probabilmente tra i più importanti — dei fattori presi in considerazione per scegliere il nucleo familiare maggiormente idoneo a garantire il migliore interesse del bambino.

Perché avremo allora la certezza che, a fronte anche dell'ampliamento del numero di persone che possono esprimere il desiderio di adottare un bambino per dargli quell'affetto che gli manca e toglierlo dagli istituti o peggio dalla strada, regole più certe, criteri più idonei e controlli maggiori garantiranno che comunque la scelta della famiglia « migliore » sarà sempre fatta nel miglior interesse del bambino.

Nel dettaglio, l'articolo 1 (*Affidamento eterofamiliare*) introduce l'obbligo da parte del servizio sociale e del giudice tutelare che dispongono il ricovero del minore in istituto di dimostrare l'effettiva indisponibilità di famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare idonee all'affidamento eterofamiliare nella regione di residenza del minore. L'istituto va cioè considerato davvero l'ultima tra le possibili risposte all'assenza, anche temporanea, di un ambiente familiare idoneo.

L'articolo 2 (*Requisiti degli adottanti*) prevede che possano presentare domanda di adozione le coppie di coniugi, entrambi di almeno 25 anni di età, sposati da almeno 2 anni ma anche le persone singole di almeno 30 anni di età. Si mantiene la differenza minima di età tra adottante e adottato ma non più quella massima. Si prevede infine che in presenza di giusti motivi si possa disporre l'adozione anche a favore di persone di età diverse da quelle previste.

L'articolo 3 (*Requisiti del minore*) introduce rispetto all'analogo articolo della legge n. 184 del 1983, la previsione che il minore di anni 14, che deve prestare il suo consenso all'adozione, sia debitamente ed adeguatamente informato degli effetti che il suo consenso produrrà così come previsto dalla Convenzione de L'Aja.

L'intero meccanismo dell'affidamento preadottivo è ridisegnato dall'articolo 4 (*Affidamento preadottivo*) laddove si prevede che le indagini che precedono la scelta da parte del tribunale per i minorenni della persona o della coppia affidataria siano affidate ai servizi sociali allo scopo di predisporre una relazione, entro 180 giorni, prorogabili per una sola volta e per non più di 30 giorni, dalla data di presentazione della domanda, nella quale siano valutati tutti i requisiti già richiesti dalla legge n. 184 e ampliati secondo le previsioni della Convenzione de L'Aja (identità, idoneità, capacità ad adottare, attitudine ad educare il minore, situazione personale ed economica, anamnesi familiare e sanitaria, contesto sociale e ambiente familiare di chi adotta, motivi della decisione, valutazione della capacità di tenere nella giusta considerazione desideri, aspirazioni, formazione etnica e religiosa del minore). Il tribunale deve, entro 60 giorni dal ricevimento di tale relazione, disporre o meno l'affidamento. Ma soprattutto si prevede un meccanismo di assistenza successiva in base al quale i servizi sociali vigilino e sostengano il buon andamento dell'affidamento preadottivo.

L'articolo 5 (*Servizi sociali*) indica invece i requisiti di formazione e professionalità che devono essere rivestiti dagli operatori dei servizi sociali (specializzazione nello studio della psicologia dell'età evolutiva e degli aspetti sociali e giuridici dell'adozione) e un meccanismo di sostituzione con un collegio di periti qualora gli stessi servizi sociali non adempiano nei tempi stabiliti ai loro compiti, con addebito delle spese di procedura a carico delle amministrazioni di appartenenza dei servizi sociali inadempienti.

Gli articoli 6 (*Revoca dell'affidamento preadottivo*), 7 e 8 (*Dichiarazione di adozione*) e 9 (*Impugnazione del decreto di adozione*) innovano agli analoghi articoli della legge n. 184 del 1983, prevedendo all'interno di queste procedure un ruolo più pregnante per i servizi sociali (che andranno comunque sempre sentiti) e la cancellazione della legittimazione per gli affidatari di ricorrere in appello avverso il

decreto che dispone sull'adozione, nel caso in cui il tribunale non ritenga di poter disporre l'adozione del minore dato in affidamento preadottivo.

Con l'articolo 11 (*Sostegno successivo alla adozione e riservatezza dei dati personali*) da un lato si articola in maniera più approfondita rispetto alla legge n. 184 del 1983 l'obbligo per i servizi sociali di sostegno e vigilanza dopo l'adozione, prevedendo colloqui obbligatori semestrali con gli adottanti durante i primi tre anni di adozione, incontri periodici tra genitori adottivi e il necessario sostegno psicologico; dall'altro lato si introduce un obbligo di riservatezza nei confronti di chi abbia in qualsiasi veste accesso ai dati e alle informazioni personali prese in considerazione nel corso dei procedimenti di affidamento e adozione.

Il capo II si rivolge invece alla revisione della legge n. 184 del 1983, nella parte che riguarda l'adozione internazionale.

L'articolo 12 (*Disposizioni generali*) introduce la menzione del diritto del minore ad essere adottato nel proprio Paese e dell'obbligo di svolgimento dell'adozione internazionale nel quadro delle disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1993 nonché l'obbligo di realizzazione dell'adozione solo nel caso in cui lo stato di adottabilità del minore e tutta un'altra serie di requisiti posti a tutela del minore siano stati verificati da una Autorità centrale del Paese di origine.

Con l'articolo 14 (*Dichiarazione di idoneità*) si prevede l'obbligo di un passaggio preliminare delle coppie o persone singole che vogliano ricorrere all'adozione internazionale presso uno degli enti o organizzazioni autorizzate allo svolgimento di pratiche inerenti alle adozioni internazionali per il rilascio di una dichiarazione che attesti che essi hanno ricevuto una preparazione adeguata e attenta e di conseguenza acquisito una consapevolezza sufficiente su tutti gli aspetti connessi a questo tipo di esperienza. Inoltre il meccanismo di rilascio della dichiarazione di idoneità previsto richiama quello previsto in ambito nazionale per l'affidamento preadottivo, salva la possibilità di delega delle

indagini da parte del tribunale agli enti o organizzazioni autorizzate.

Con l'articolo 15 (*Ingresso di minori a scopo di adozione*) si introduce il principio del ricorso obbligatorio agli enti o organizzazioni autorizzate ma, soprattutto, il principio per il quale l'ingresso nel territorio italiano di minori stranieri a scopo di adozione è consentito solo qualora questi provengano da Paesi che abbiano conformato la loro legislazione alla Convenzione de L'Aja e che abbiano stipulato con l'Italia accordi bilaterali relativi al trasferimento di minori a scopo di adozione. L'entrata in vigore di tale articolo è spostata al secondo anno dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 16 (*Età*) porta a 18 anni, come la Convenzione de L'Aja, l'età del minore adottabile, mentre l'articolo 17 (*Obbligo di segnalazione*) obbliga gli Enti e le organizzazioni autorizzate a dare segnalazione immediata al tribunale per i minorenni dell'ingresso sul territorio italiano di minori stranieri a scopo di adozione.

L'articolo 20 (*Autorizzazione ad enti o organizzazioni private*) prevede i requisiti che Enti od organizzazioni private devono avere per poter ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di pratiche inerenti all'adozione internazionale, i controlli a cui devono essere sottoposti e le forme di sostegno finanziario alla loro attività. Si prevede a tal fine la costituzione di un

apposito fondo presso l'Autorità per l'affidamento e l'adozione di lire 15 miliardi annui. Con l'articolo 21 (*Acquisto della cittadinanza*) si introduce il principio dell'acquisizione già a partire dal momento dell'inizio dell'affidamento preadottivo da parte del minore straniero della cittadinanza italiana e della sua conservazione anche in caso di fallimento dell'affidamento.

Con gli articoli 22 (*Affidamento di minore a scopo di adozione*), 23 (*Introduzione di minore straniero a scopo di adozione*) e 24 (*Rivelazione di dati anagrafici*) si prevede un inasprimento delle pene per i reati connessi all'adozione.

Il capo IV introduce invece, all'articolo 25 (*Autorità interministeriale per l'affidamento e l'adozione di minori*) l'Autorità per l'affidamento e l'adozione, organo abilitato, in ambito nazionale, a svolgere funzioni di controllo e impulso alle adozioni e in ambito internazionale, oltre a svolgere analoghe funzioni, a presiedere al rilascio delle autorizzazioni per gli enti ed organizzazioni private e alla stipula delle Convenzioni bilaterali per il trasferimento di minori a scopo di adozione con gli altri Paesi. Si prevede infine l'istituzione di un difensore civico abilitato a raccogliere le richieste, le proteste e le proposte di tutti coloro che, a vario titolo coinvolti in pratiche finalizzate all'adozione, lamentano ritardi, imprecisioni o irregolarità da parte dei soggetti o organi preposti.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I. DELLE ADOZIONI

#### ART. 1.

*(Affidamento eterofamiliare).*

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« È fatto obbligo ai servizi sociali di disporre il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, solo qualora sia dimostrata l'assenza, nella regione di residenza del minore stesso, di una famiglia, persona singola o comunità di tipo familiare presso la quale sia possibile un conveniente affidamento familiare. Il ricovero in istituto deve realizzarsi, di preferenza, nella regione di residenza del minore stesso ».

#### ART. 2.

*(Requisiti degli adottanti).*

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. L'adozione è permessa a coniugi, entrambi di almeno venticinque anni di età, uniti in matrimonio da almeno due anni, tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto, e che siano idonei ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare.

2. L'adozione è, altresì, consentita a persone singole, di almeno trenta anni di età, che presentino le idoneità di cui al comma 1.

3. Qualora la domanda di adozione sia presentata da una coppia non coniugata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Con-

venzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata ai sensi della legge 22 maggio 1974, n. 357, l'adozione può essere disposta solo a favore di uno solo dei due conviventi.

4. L'età di chi presenta domanda di adozione deve superare di almeno diciotto anni quella dell'adottando. Se l'adottando è figlio del proprio coniuge, la differenza richiesta è di dieci anni.

5. Il tribunale per i minorenni, in presenza di giusti motivi, su richiesta di chi presenta domanda di adozione e solo previo parere favorevole e motivato dei servizi sociali, può disporre l'affidamento preadottivo e l'adozione anche a favore di persone di età diverse rispetto a quelle previste ai commi 1 e 2, o anche qualora le differenze di età siano inferiori a quelle di cui al comma 3. La deroga può essere, altresì, consentita in caso di adozione di più fratelli, se per uno di essi la differenza di età non rientra nei suindicati limiti.

6. Sono consentite ai medesimi soggetti di cui ai commi 1 e 2 più adozioni anche con atti successivi ».

### ART. 3.

*(Requisiti del minore).*

1. L'articolo 7 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore che ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente e liberamente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compie l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il minore deve essere debitamente ed adeguatamente informato degli effetti che l'adozione e il proprio consenso produrranno; il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Il minore che ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito;



il minore di età inferiore può, se ritenuto opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio ».

ART. 4.

(Affidamento preadottivo).

1. L'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. Chiunque intenda adottare deve presentare domanda di adozione al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché, in ogni caso, se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi alle medesime persone, agli altri tribunali; tali atti possono essere altresì comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione ed è rinnovabile.

2. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui ai commi seguenti e sceglie, tra le persone o le coppie che hanno presentato domanda, quella maggiormente in grado di realizzare il miglior interesse del minore.

3. Le indagini devono essere completate entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di adozione al tribunale per i minorenni; in presenza di gravi motivi o in caso di indagini particolarmente complesse, tale termine può essere prorogato dal tribunale, per non più di trenta giorni e per non più di una volta, su richiesta dei servizi sociali.

4. Le indagini sono svolte dai servizi sociali territorialmente competenti su incarico e sotto il controllo del tribunale per i minorenni; esse devono essere finalizzate alla redazione di una relazione che accerti, in particolare, l'identità, l'idoneità e la capacità di adottare, l'attitudine ad educare il minore, la situazione personale ed economica, l'anamnesi familiare e sanita-

ria, il contesto sociale e l'ambiente familiare di chi adotta, i motivi per i quali si desidera adottare il minore, la capacità di tenere nella giusta considerazione i desideri e le aspirazioni del minore nonché la sua formazione etnica, religiosa e culturale, ove diverse da quelle di chi adotta.

5. È cura del servizio sociale segnalare al tribunale per i minorenni le coppie o le persone che, a seguito di una accurata valutazione degli elementi di cui al comma 4, appaiono maggiormente idonee all'adozione.

6. Il tribunale per i minorenni, entro sessanta giorni dal ricevimento da parte dei servizi sociali della relazione di cui al comma 4, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, il rappresentante dei servizi sociali che ha redatto la relazione, il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione predisposta dai servizi sociali, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che ha compiuto gli anni quattordici, debitamente ed adeguatamente informato degli effetti che il proprio consenso e l'adozione produrranno, deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia o alla persona prescelta.

7. Nel caso in cui chi presenta domanda di adozione abbia dei figli, l'affidamento preadottivo del minore non deve essere tale da compromettere la vita familiare. I figli, se di età superiore ai quattordici anni, devono essere sentiti; se di età inferiore, possono essere sentiti, ove ritenuto opportuno.

8. Il tribunale per i minorenni deve, in ogni caso, informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini svolte.

9. Nel caso di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, può essere disposto l'affidamento di uno solo tra questi solamente se sussistono gravi ragioni e sempre che la separazione non arrechi danno o pregiudizio ad alcuno degli stessi.

10. Il decreto, che deve essere motivato, è comunicato al pubblico ministero ed al tutore.

11. Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.

12. I servizi sociali ed il tribunale per i minorenni sostengono e vigilano sul buon andamento dell'affidamento preadottivo.

13. Al fine di cui al comma 12, i servizi sociali promuovono lo svolgimento di colloqui con il singolo adottante o con i coniugi adottanti almeno ogni mese, o più frequentemente ove se ne ravvisi la necessità, volti ad accertare lo svolgimento del periodo di affidamento in un clima idoneo alla realizzazione del miglior interesse del minore.

14. I servizi sociali predispongono una relazione che valuta lo svolgimento dell'intero periodo di affidamento, l'inserimento del minore all'interno della famiglia e le possibilità di realizzare con l'adozione il suo miglior interesse.

15. Durante l'affidamento preadottivo il minore è iscritto anagraficamente come convivente con il tutore ».

#### ART. 5.

##### (Servizi sociali).

1. Dopo l'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono inseriti i seguenti:

« ART. 22-*bis*. — 1. I compiti affidati ai servizi sociali ai sensi della presente legge, possono essere svolti esclusivamente da personale specializzato nel campo dell'adozione di minori in conseguenza della formazione ricevuta o dell'esperienza acquisita, che ha seguito specifici programmi di formazione includenti lo studio della psicologia dell'età evolutiva, della psicologia dinamica, sociale, di gruppo e della famiglia, e degli aspetti sociali e giuridici dell'adozione.

2. Laddove i servizi sociali territoriali siano insufficienti o carenti dei profili professionali richiesti, la regione, attraverso apposite convenzioni, delega alla Unità sanitaria locale l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

ART. 22-*ter*. — 1. I servizi sociali devono dare inizio alle indagini di cui all'articolo 22 entro e non oltre il trentesimo giorno

dalla data di presentazione della domanda di adozione.

2. Scaduti i termini di cui all'articolo 22 senza che siano state compiute le indagini ivi previste e predisposta la relazione di cui al medesimo articolo 22, comma 4, su richiesta di chi ha presentato la domanda, il tribunale per i minorenni dispone la nomina di un collegio di periti dotati dei medesimi poteri e obblighi dei servizi sociali. Il collegio deve presentare al tribunale per i minorenni, per la relativa decisione, la relazione di cui all'articolo 22, comma 4, entro novanta giorni dalla sua nomina.

3. Le spese della procedura sono a carico delle amministrazioni di appartenenza dei servizi sociali ».

#### ART. 6.

*(Revoca dell'affidamento preadottivo).*

1. Al primo comma dell'articolo 23 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I servizi sociali provvedono ad ogni opportuno accertamento ed indagine in merito ».

2. Il terzo comma dell'articolo 23 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« Devono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ».

#### ART. 7.

*(Dichiarazione di adozione).*

1. Al primo comma dell'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « sentiti i coniugi adottanti », sono sostituite dalle seguenti: « sentito il singolo adottante o i coniugi adottanti »;

b) le parole: « ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, » sono sostituite dalle seguenti: « ed i servizi locali, valu-

tata la relazione di cui all'articolo 22, comma 14, e le valutazioni dei servizi sull'andamento dell'affidamento preadottivo ».

ART. 8.

*(Dichiarazione di adozione).*

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, le parole: « da coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « dal singolo adottante o dai coniugi adottanti »;

b) al terzo comma, le parole: « dei coniugi affidatari » sono sostituite dalle seguenti: « del singolo adottante o dei coniugi adottanti »;

c) al sesto comma, le parole: « ai coniugi adottanti », sono sostituite dalle seguenti: « al singolo adottante o ai coniugi adottanti ».

ART. 9.

*(Impugnazione del decreto di adozione).*

1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « i coniugi adottanti » sono soppresse.

2. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« La Corte d'appello, sentito il ricorrente, il pubblico ministero, il singolo adottante o i coniugi adottanti, il responsabile dei servizi sociali che ha redatto le relazioni e, ove occorra, le persone indicate all'articolo 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagini opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato ».

ART. 10.

*(Effetti dell'adozione).*

1. Al primo comma dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le

parole: « degli adottanti », sono sostituite dalle seguenti: « del singolo adottante o dei coniugi adottanti ».

ART. 11.

*(Sostegno successivo alla adozione e riservatezza dei dati personali).*

1. Dopo l'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono inseriti i seguenti:

« ART. 28-bis. — 1. I servizi sociali ed il tribunale per i minorenni sostengono e vigilano sul buon andamento dell'adozione promuovendo colloqui obbligatori semestrali con il singolo adottante o con la coppia adottante durante i primi tre anni a decorrere dalla data del decreto che dispone l'adozione, o anche successivamente qualora se ne ravvisi la necessità, promuovendo incontri periodici tra genitori adottivi volti a diffondere lo scambio di informazioni sulle reciproche esperienze e fornendo, su richiesta del singolo adottante o della coppia adottante, il necessario sostegno psicologico.

ART. 28-ter. — 1. Le informazioni e i dati personali riguardanti i minori adottandi, il singolo adottante o i coniugi adottanti nonché tutte le altre persone in ogni modo interessate, raccolti dai servizi sociali nel corso dei procedimenti di cui alla presente legge, sono strettamente riservati.

2. Le informazioni e i dati di cui al comma 1 non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.

3. Senza l'espresso consenso dell'interessato le informazioni e i dati personali non possono essere comunicati ad una o più persone, pubblicati o comunque diffusi, se non in forma anonima e aggregata; in ogni caso, non possono essere diffusi per usi a scopo commerciale, a scopi di ricerca scientifica e statistica o per l'esercizio della professione giornalistica.

4. I trasgressori sono puniti con una multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni ».

## CAPO II.

## DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

## ART. 12.

(Disposizioni generali).

1. Al capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, prima dell'articolo 29, sono inseriti i seguenti:

« ART. 28-*quater*. — 1. Il minore ha diritto ad essere adottato nel proprio Paese di origine.

2. L'adozione internazionale si svolge nel quadro delle disposizioni contenute nella Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (ONU), fatta a L'Aja il 29 maggio 1993.

3. Nei confronti del minore per il quale non sia stato possibile trovare una famiglia idonea nel proprio Paese di origine può, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, essere disposta l'adozione internazionale.

ART. 28-*quinquies*. — 1. L'adozione internazionale deve essere realizzata unicamente nel caso in cui le autorità competenti dello Stato di origine:

a) abbiano dichiarato lo stato di adottabilità del minore;

b) siano arrivate alla conclusione che l'adozione internazionale realizzi il miglior interesse del minore solo dopo aver preso in esame le possibilità di sistemazioni alternative nel Paese di origine;

c) abbiano accertato che:

1) le persone, le istituzioni e le autorità, il cui consenso sia necessario ai fini dell'adozione, abbiano usufruito di una adeguata consulenza e siano state debitamente informate degli effetti che il consenso produrrà e, in particolare, se l'adozione comporterà o meno la cessazione del rapporto di parentela giuridica tra il minore e la sua famiglia di origine;

2) le persone, istituzioni ed autorità di cui al numero 1), abbiano dato liberamente il proprio consenso, nella forma prescritta dalla legge, e lo abbiano espresso o attestato per iscritto;

3) i consensi non siano stati indotti da pagamenti o compensi di alcun tipo e nemmeno siano stati revocati;

4) il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato dato solo dopo la nascita del minore;

d) tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, abbiano confermato che:

1) qualora il suo consenso sia richiesto, il minore abbia usufruito di una adeguata consulenza e sia stato debitamente informato degli effetti che l'adozione e il consenso produrranno;

2) siano stati presi in considerazione i desideri e le opinioni espressi dal minore;

3) qualora il consenso del minore alla sua adozione sia richiesto, questo sia stato dato liberamente nella forma prescritta dalla legge e sia stato espresso o attestato per iscritto;

4) il consenso non sia stato indotto da pagamenti o compensi di alcun tipo ».

#### ART. 13.

*(Cittadini non residenti).*

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo del loro ultimo domicilio; in mancanza di precedente domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma ».



## ART. 14.

(Dichiarazione di idoneità).

1. L'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — 1. Chiunque intenda adottare un minore straniero deve richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità all'adozione.

2. Non sono ricevibili le domande di adozione non accompagnate da una dichiarazione rilasciata da uno degli enti o associazioni di cui all'articolo 38, che attesti che gli aspiranti genitori adottivi sono stati debitamente ed adeguatamente informati degli effetti che la richiesta e l'adozione produrranno e che hanno conseguentemente acquisito una preparazione e una consapevolezza sufficienti su tutti gli aspetti connessi all'adozione internazionale.

3. Il tribunale di cui al comma 1, previa adeguata indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 6. Nel caso di cittadini italiani residenti nello Stato straniero, il tribunale può avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi sociali delle località ove il singolo o i coniugi adottanti sono vissuti in Italia.

4. Le indagini di cui al comma 3 sono svolte dai servizi sociali territorialmente competenti su incarico e sotto il controllo del tribunale per i minorenni; esse devono essere finalizzate alla redazione di una relazione che accerti, in particolare, l'identità, l'idoneità e la capacità di adottare, l'attitudine ad educare il minore, la situazione personale ed economica, la storia personale, l'anamnesi familiare e sanitaria, il contesto sociale e l'ambiente familiare di chi adotta, i motivi per i quali si desidera adottare il minore, la capacità di affrontare l'adozione internazionale, le caratteristiche dei minori dei quali si ritiene che essi potrebbero prendersi cura, la capacità di tenere nella giusta considerazione i desideri e le aspirazioni del minore nonché la sua formazione etnica, religiosa e culturale. Tali indagini possono essere delegate in tutto o in parte agli enti o alle organizzazioni autorizzate di cui all'articolo 38.

5. È cura dei servizi sociali o degli enti o delle organizzazioni delegate, segnalare al tribunale per i minorenni le coppie o le persone che, a seguito di una accurata valutazione degli elementi di cui al comma 4, appaiono maggiormente idonee all'adozione.

6. Le indagini devono essere completate entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di idoneità al tribunale per i minorenni. In presenza di gravi motivi o in caso di indagini particolarmente complesse, tale termine può essere prorogato dal tribunale, per non più di trenta giorni e non più di una volta, su richiesta dei servizi sociali.

7. I provvedimenti di cui ai commi precedenti, accertato che gli aspiranti genitori abbiano conseguito una preparazione adeguata, sono emessi dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio, con decreto motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 4, sentito il pubblico ministero e il rappresentante dei servizi sociali che ha redatto tale relazione, e sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.

8. I servizi sociali devono dare inizio alle indagini di cui al presente articolo entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda di adozione. Scaduti i termini di cui al comma 6 senza che siano state compiute le indagini e predisposta la relazione di cui al comma 4, su richiesta di chi ha presentato la domanda, il tribunale per i minorenni dispone la nomina di un collegio di periti dotati dei medesimi poteri e obblighi dei servizi sociali. Il collegio deve presentare al tribunale, per la decisione, la relazione di cui al comma 4, entro novanta giorni.

9. Il decreto di idoneità all'adozione internazionale ha validità di tre anni. Esso cessa di avere efficacia dopo il suo primo utilizzo ».

#### ART. 15.

*(Ingresso di minori a scopo di adozione).*

1. Dopo l'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« ART. 30-bis. — 1. È vietato introdurre nel territorio italiano minori stranieri a

scopo di adozione se non attraverso il ricorso all'opera degli enti o delle associazioni autorizzate, di cui all'articolo 38.

2. *L'ingresso nel territorio italiano di minori stranieri a scopo di adozione è consentito solo qualora i minori provengano da un Paese che abbia stipulato con l'Italia una convenzione bilaterale sul trasferimento di minori a scopo di adozione o che abbia adeguato la propria legislazione interna alle disposizioni di cui alla Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (ONU), fatta a l'Aja il 29 maggio 1993 ».*

2. Le disposizioni dell'articolo 30-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, *entrano in vigore a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

#### ART. 16.

*(Età).*

1. Al primo e al secondo comma dell'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « degli anni quattordici », sono sostituite dalle seguenti: « degli anni diciotto ».

#### ART. 17.

*(Obbligo di segnalazione).*

1. All'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine il seguente comma:

« Gli enti e le associazioni autorizzati di cui all'articolo 38 devono segnalare al tribunale per i minorenni territorialmente competente, non appena ne abbiano notizia, l'ingresso in Italia di un minore a scopo di adozione ».

## ART. 18.

*(Efficacia dei provvedimenti stranieri).*

1. Alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 32 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « dei coniugi adottanti », sono sostituite dalle seguenti: « del singolo adottante o dei coniugi adottanti ».

## ART. 19.

*(Nulla osta).*

1. Al primo comma dell'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « di coniugi », sono sostituite dalle seguenti: « del singolo adottante o dei coniugi adottanti ».

2. Al quarto comma dell'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « ai coniugi richiedenti » sono sostituite dalle seguenti: « al singolo richiedente o ai coniugi richiedenti ».

## ART. 20.

*(Autorizzazione ad enti o organizzazioni private).*

1. L'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 38 — 1. L'Autorità per l'affidamento e l'adozione dei minori, di cui all'articolo 82-bis, autorizza enti pubblici ed organizzazioni private allo svolgimento delle pratiche inerenti l'adozione di minori stranieri.

2. Possono essere autorizzati solo gli enti e le associazioni in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985. Non è obbligatorio il possesso della personalità giuridica e tali enti o associazioni non devono perseguire fini di lucro.

3. Gli enti e le associazioni autorizzati devono essere composti da persone qualificate per qualità etiche e per la formazione od esperienza lavorativa maturata nel campo dell'adozione internazionale.

4. L'Autorità di cui al comma 1 verifica l'operato degli enti e delle organizzazioni autorizzati, predisponendo controlli annuali in merito alla loro composizione, all'attività svolta ed alla situazione finanziaria.

5. L'Autorità di cui al comma 1 verifica, altresì, che lo svolgimento di pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri sia svolto esclusivamente da soggetti autorizzati.

6. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata di tre anni ed è rinnovabile.

7. L'autorizzazione può essere limitata a determinati Paesi o aree geografiche, sia in Italia sia all'estero. Qualora sia richiesta per tutto il territorio nazionale, può essere concessa solo previa attivazione del servizio in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale.

8. Presso l'Autorità per l'affidamento e l'adozione dei minori è istituito un fondo per il sostegno all'attività degli enti e delle associazioni autorizzati ».

#### ART. 21.

##### *(Acquisto della cittadinanza).*

1. Dopo l'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dell'articolo 19 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 38-*bis*. — 1. Il minore di nazionalità straniera introdotto in Italia a scopo di adozione da parte di cittadini italiani, acquista di diritto la cittadinanza italiana al momento dell'inizio dell'affidamento preadottivo.

2. In caso di fallimento dell'affidamento preadottivo, il minore mantiene la cittadinanza italiana ».

### CAPO III.

#### DISPOSIZIONI PENALI

##### ART. 22.

*(Affidamento di minore a scopo di adozione).*

1. All'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « da uno a tre anni », sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;

b) all'ultimo comma le parole: « fino ad un anno o con multa fino a lire 2.000.000 », sono sostituite dalle seguenti: « fino a due anni o con multa fino a lire 10.000.000 ».

##### ART. 23.

*(Introduzione di minore straniero a scopo di adozione).*

1. Al primo comma dell'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni ».

##### ART. 24.

*(Rivelazione di dati anagrafici).*

1. Al primo comma dell'articolo 73 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un anno o con la multa fino a lire 10.000.000 ».

## CAPO IV.

AUTORITÀ PER L'AFFIDAMENTO  
E L'ADOZIONE DEI MINORI

## ART. 25.

*(Autorità per l'affidamento e  
l'adozione dei minori).*

1. Dopo il titolo VI della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« TITOLO VII — DELL'AUTORITÀ PER L'AFFIDAMENTO E L'ADOZIONE DEI MINORI.

ART. 82-bis. — 1. È istituita l'Autorità per l'affidamento e l'adozione dei minori, di seguito denominata: "Autorità".

2. L'Autorità è composta da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di comprovata esperienza nel settore delle adozioni, dei quali: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Dipartimento per gli affari sociali — Presidenza del Consiglio dei ministri, tre del Ministero di grazia e giustizia, uno del Ministero dell'interno e due rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il coordinamento dell'attività dell'Autorità è assicurato da uno dei tre rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali — Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale, nominato dal Ministro per gli affari sociali, esercita altresì le funzioni di presidente dell'Autorità.

4. Il mandato di presidente dell'Autorità ha durata di tre anni ed è rinnovabile.

ART. 82-ter. — 1. In ambito nazionale l'Autorità svolge i propri compiti, attraverso un apposito osservatorio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza. Tali compiti sono:

a) promuovere la cooperazione tra le autorità competenti in materia di affidamento e adozione e per la tutela dei bambini;

b) promuovere e diffondere la cultura dell'affidamento e dell'adozione, favorendo la più ampia circolazione di informazioni sulla normativa concernente le adozioni, le relative procedure ed informazioni di carattere generale e statistico;

c) redigere la mappa delle strutture operanti nel settore, delle iniziative e delle sperimentazioni realizzate da strutture pubbliche e private;

d) raccogliere dati e informazioni sul contenzioso in materia;

e) raccogliere i progetti di legge statali e regionali che riguardano l'adozione, esprimere, ove richiesto, pareri sui progetti stessi e formulare proposte di adeguamento legislativo e linee di indirizzo per l'attività di Governo e delle amministrazioni locali;

f) formulare annualmente linee di indirizzo per i programmi e i progetti da promuovere di concerto con gli enti locali;

g) formulare le opportune proposte per prevenire qualunque arricchimento indebito, finanziario o di altra natura, che possa derivare dall'adozione;

h) promuovere lo sviluppo di servizi di consulenza per l'adozione e l'affidamento, e di servizi di assistenza *post-adozione*;

i) determinare i requisiti di formazione e i profili professionali degli operatori dei servizi sociali competenti, ai sensi della presente legge, in materia di adozione;

l) assumere le opportune iniziative e formulare le adeguate proposte per facilitare ed accelerare, nel pieno rispetto del migliore interesse del minore, le procedure necessarie al conseguimento dell'adozione;

m) predisporre una relazione annuale sullo stato di applicazione della normativa in materia di adozione;

n) curare la realizzazione e l'aggiornamento costante di una banca dati contenente tutte le informazioni e i dati utili in materia di adozione.



ART. 82-*quater*. — 1. In ambito internazionale i compiti dell'Autorità sono i seguenti;

a) predisporre accordi bilaterali con i Paesi esteri;

b) promuovere presso i consolati italiani l'istituzione di un apposito servizio in grado di offrire l'assistenza necessaria ai cittadini italiani che si recano all'estero per concludere un'adozione;

c) garantire la raccolta, la conservazione e lo scambio con le autorità straniere competenti, di informazioni concernenti la situazione del bambino e dei futuri genitori adottivi, necessarie al perfezionamento dell'adozione;

d) fornire informazioni sulla legislazione in materia di adozione in vigore negli Stati esteri ed ulteriori informazioni, quali statistiche e procedure da adottare;

e) formulare le adeguate proposte per prevenire qualunque arricchimento indebito, finanziario o di altra natura che possa derivare dall'adozione di minori stranieri;

f) agire in raccordo con le autorità estere che svolgono le medesime funzioni e assicurare il reciproco scambio di informazioni e la reciproca collaborazione;

g) predisporre periodicamente studi e raccolte di dati concernenti l'esperienza maturata nel campo dell'adozione internazionale;

h) predisporre una relazione annuale sullo stato di applicazione della normativa in materia di adozione internazionale;

i) curare la realizzazione e l'aggiornamento costante di una banca dati contenente tutte le informazioni e i dati utili in materia di adozione internazionale;

l) determinare i requisiti di formazione e i profili professionali degli operatori dei servizi sociali e degli enti e delle organizzazioni competenti ai sensi della presente legge in materia di adozione internazionale.

ART. 82-*quinquies*. — 1. L'Autorità nomina, scegliendolo tra persone di comprovata esperienza nel campo delle adozioni, un difensore civico al quale possono rivolgersi tutti coloro che, essendo stati a vario titolo coinvolti in pratiche finalizzate all'adozione, denuncino ritardi, imprecisioni, irregolarità o superficialità da parte dei soggetti ed organi preposti.

2. Il difensore civico, svolti gli opportuni accertamenti, ove riscontri la fondatezza delle denunce di cui al comma 1, ne informa l'Autorità.

3. Il difensore civico resta in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile.

ART. 82-*sexies*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce, con proprio decreto, le disposizioni relative al funzionamento dell'Autorità.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Autorità trasmette una relazione sullo stato di attuazione della normativa in materia di adozione al Presidente del Consiglio dei ministri ».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 82-*sexies* della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 26.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 38, comma 8, e 82-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotti, rispettivamente, dagli articoli 20 e 25 della presente legge, pari a lire 15 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.